

Sede legale **RAVENNA** via Faentina, 106 - 48123 Ravenna tel. 0544.509511 - fax 0544.509539

Sede di **FORLÌ** via L. Galvani, 17/A - 47122 Forlì tel. 0543.796593 - fax 0543.795867

Sede di **CESENA** via Calcinaro, 1458 - 47521 Cesena tel. 0547.632556 - fax 0547.382365

Sede di **RIMINI** via C. di Marzabotto, 40 - 47922 Rimini tel. 0541.760711 - fax 0541.790632

FEDERCOOP ROMAGNA Soc. Coop. - P.Iva 01213680338 - federcoop@federcoopromagna.it - federcoopromagna.it

LA TARIFFA DEI PREMI INAIL 2019

Le novità, criticità e problematicità del nuovo sistema tariffario, i punti chiave, il nuovo meccanismo di oscillazione, i requisiti, le situazioni controverse, alcuni casi di studio, il nuovo modello OT23

IL NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO

Sul portale dell'INAIL possiamo trovare tutti i numeri della riforma, le guide, le FAQ e due video tutorial illustrativi.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuove-tariffe-inail-2019.html>

LE NUOVE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA (MAT)

IL NOMENCLATORE TARIFFARIO 2019

Le Nuove Tariffe dei Premi INAIL sono entrate in vigore con decorrenza 1 gennaio 2019.

Quest'anno la scadenza per autoliquidazione 2018/2019 è stata posticipata al 16 maggio 2019.

E' prevista una **revisione della nuova Tariffa dei Premi** al termine del primo triennio di applicazione della stessa, quindi **al 2021**.

La nuova Tariffa dei Premi è articolata, come la precedente, in 4 Gestioni Tariffarie (Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività) ciascuna delle quali si sviluppa in 10 Grandi Gruppi, Gruppi, Sottogruppi e Voci di Tariffa, secondo la logica dei comparti lavorativi omogenei.

VOCI DI TARIFFA:

il numero complessivo di voci di tariffa diminuisce da 739 a 595. Sono state introdotte alcune voci relative a nuovi cicli lavorativi e ne sono state eliminate molte riconducibili a cicli ormai obsoleti.

ALCUNE PROBLEMATICHE CLASSIFICATIVE NEL PANORAMA COOPERATIVO

**1° CASO: COOPERATIVE DI SERVIZI ALLA PERSONA «GESTIONE TERZIARIO» TARIFFA 2000
I CORSI DI FORMAZIONE E I TIROCINI FORMATIVI**

Nella **TARIFFA 2000** i corsi di formazione erano classificati alla voce di tariffa 0611, con l'esplicita esclusione dei corsi che comportavano partecipazione alle lavorazioni / attività pratiche esercitate dall'azienda (di seguito il testo integrale della voce).

| Classificazione | LAVORAZIONE | Tasso |
|-----------------|--|-------|
| 0611 | Istruzione primaria e secondaria di formazione generale. Istruzione secondaria di formazione professionale (<i>istituti tecnici e professionali, chimici, meccanici, agrari, ecc.</i>). Corsi di formazione professionale. <i>(Esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse)</i> Istruzione universitaria (<i>per le cliniche universitarie v. voce 0311</i>). Istruttori sportivi (<i>per le attività professionistiche v. sottogruppo 0590</i>). | 6 |

Nella **Tariffa 2000** non erano esplicitamente indicate le attività:

- **ASILI NIDO**: l'inquadramento era prevalentemente orientato sulla voce di tariffa 0312 (giustificato sulla base delle «attività ludico-motorie»).
- **CORSI/TIROCINI CHE PREVEDEVANO PARTECIPAZIONE ALLE LAVORAZIONI**: in questo caso l'inquadramento era da riferire alle specifiche voci di tariffa delle lavorazioni svolte.

1° CASO: COOPERATIVE DI SERVIZI ALLA PERSONA «GESTIONE TERZIARIO» TARIFFA 2019

La nuova **TARIFFA 2019** non modifica, nella sostanza, il contenuto della voce 0611 (a parte avere incluso i «cantieri scuola per opere di pubblica utilità...»):

| | | |
|------|---|------|
| 0600 | Istruzione e ricerca. Rilevamenti e prospezioni. | |
| 0610 | Istruzione e ricerca scientifica. Laboratori di analisi. Scuole guida, escluse quelle di volo. | |
| 0611 | Istruzione di grado preparatorio, ad es. scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate alle scuole primarie; per gli asili nido v. voce 0614. Istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado. Scuole e corsi di istruzione e di formazione professionale, esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali v. voce 0616. Istruzione universitaria, escluse le cliniche universitarie per le quali v. voce 0311. Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento. Istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi. | 5,71 |

Con la **TARIFFA 2019** sono state tuttavia introdotte alcune **nuove voci** di tariffa, nel gruppo 0600, dedicate a:

| | | |
|------|---|-------|
| 0613 | Istituti sperimentali e di ricerca scientifica. | 4,15 |
| 0614 | Asili nido. Ludoteche per bambini. Escluse le scuole per l'infanzia ed i parchi giochi per i quali vedi riferimenti specifici. | 5,71 |
| 0615 | Scuole guida, escluse quelle di volo, per le quali vedi stg. 9160. | 5,66 |
| 0616 | Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda. | 14,21 |

La dizione della nuova voce 0616 (tirocinio che comporta la partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda), sembrerebbe sufficientemente chiara, ciò nonostante diverse Sedi INAIL stanno procedendo con una interpretazione quanto meno discutibile:

La tesi sostenuta è che l'inquadramento dipenda sostanzialmente da quale soggetto (promotore o ospitante) abbia assicurato i tirocinanti



Non sfugge certamente il «particolare» che il tasso medio della voce 0616 risulta, nella maggior parte dei casi, assai inferiore rispetto al tasso medio delle voci di tariffa delle singole lavorazioni esercitate

**1° CASO: COOPERATIVE DI SERVIZI ALLA PERSONA «GESTIONE INDUSTRIA» TARIFFA 2019
I CORSI DI FORMAZIONE E I TIROCINI FORMATIVI**

Alcune cooperative risultano avere inquadrato il personale nella Gestione Tariffaria Industria.

Nella nuova **TARIFFA 2019** il Gruppo 0600 non è articolato in voci di tariffa ma solamente in Sottogruppi:

| | | |
|------|---|------|
| 0600 | Istruzione e ricerca scientifica. Analisi ambientali, industriali e simili. Rilevamenti topografici e simili. | |
| 0610 | Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili; esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali v. stg. 0640. Istruttori Sportivi. | 9,00 |

Nella Gestione Industria 2019 i «cantieri scuola...» non rientrano nel Stg.0610 e rimangono con un Sottogruppo specifico a tasso decisamente più alto:

| | | |
|------|---|-------|
| 0630 | Cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento. | 34,31 |
| 0640 | Corsi di istruzione e di formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda. | 14,21 |
| 0650 | Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità. | 18,28 |

Nella Gestione Industria 2019 gli asili nido (come prevedibile) non sono citati in alcuna voce di tariffa.

2° CASO: COOPERATIVE DI SERVIZI «GESTIONE TERZIARIO» TARIFFA 2019
I LAVORI SOCIALMENTE UTILI

La nuova **TARIFFA 2019** introduce una voce di tariffa specifica dedicata ai lavori socialmente utili, la 0617:

| | | |
|------|---|-------|
| 0617 | Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità. | 18,28 |
|------|---|-------|

La lettura del testo, tuttavia, fa emergere alcune perplessità inerenti alla effettiva applicabilità di tale voce.

TASSI MEDI, Legge 147/2013

TASSI MEDI di tariffa:

- I Tassi Medi sono stati ridotti mediamente del 32,70%
- I valori dei Tassi Medi delle attività più rischiose previste dalla Tariffa sono stati diminuiti dal 130 al 110 per mille.
- I Tassi Medi sono stati elaborati sulla base degli andamenti infortunistici del triennio 2013-2015, per i quali l'INAIL ha riscontrato una riduzione degli infortuni di circa il 40% rispetto al triennio (1995-1997) utilizzato per l'elaborazione della «vecchia» Tariffa 2000.
- SILICOSI-ASBESTOSI: nella nuova Tariffa dei Premi il premio supplementare silicosi-asbestosi viene cancellato.

Riduzioni applicabili al premio di regolazione 2018 *non confermate per l'anno 2019*

| ANNO | % |
|-------------|--------------|
| 2014 | 14,17 |
| 2015 | 15,38 |
| 2016 | 16,61 |
| 2017 | 16,48 |
| 2018 | 15,81 |

L'importo della «147» è stato utilizzato per finanziare la riduzione dei Tassi Medi: dei 1700 milioni dichiarati come costo di questa manovra, ben 1200 vengono dalla cancellazione di questo sconto¹.

Riduzione legge 147/2013
*La legge di bilancio 2019 ha previsto le coperture finanziarie per consentire la revisione delle Tariffe dei premi
Inail oggetto dell'applicazione della riduzione prevista dall'art.1, c. 128, legge 147/2013*



Applicabile al solo premio di regolazione 2018
Non applicabile al premio di rata 2019 a seguito dell'emanazione delle nuove tariffe 2019

Riduzione per il settore edile misura dell'**11,50% del premio** calcolato sulle retribuzioni soggette a sconto dichiarate nella denuncia delle retribuzioni 2018



Applicabile al premio di regolazione 2018
Non applicabile dal 1° gennaio 2019 ex articolo art.1, c.1126, lett. m) legge 145/2018

[Home](#) / [Stampa e media](#) / [Comunicati](#) / Firmato il Decreto Interministeriale che abbassa in media del 32% le tariffe INAIL

Firmato il Decreto Interministeriale che abbassa in media del 32% le tariffe INAIL

27 febbraio 2019



 CONDIVIDI

 STAMPA

Stampa e media

[Ufficio Stampa](#)

[Comunicati](#)

[Interviste](#) 

[Multimedia](#)

INAIL

BASI DI CALCOLO PREMI

CODICE DITTA 000000

CONTRO CODICE

11

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA ESTRAZIONE 15/04/2019

ALGORITMO DI CALCOLO DI OSCILLAZIONE DEL TASSO

RAZIONE SOCIALE

XXXXXXX

DIPENDENTI

REGOLAZIONE ANNO 2018

| POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE | VOCE | POND. | DAL | AL | TASSO MEDIO DI TARIFFA | TASSO APPLICABILE | TASSO APPLICATO | PRESENZA RISCHIO SIL/ASB | OSCILLAZIONE TASSO SIL/ASB AUM/DIM % | OSCILLAZIONE OT20 MAT (%) | RIDUZIONE LEGGE 147/2013 (%) | CONDIZIONALE ALIANTO L. 28/07 |
|--------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3 | 6561 (rata: 6561) | 85 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 21,15 | 14,00 | 13,00 | N | | | 15,81 | N |
| 3 | 6565 (rata: 6565) | 15 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 21,15 | 14,00 | 13,00 | N | | | 15,81 | N |
| 3 | 0722 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | N | | | 15,81 | N |
| 3 | 0723 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | N | | | 15,81 | N |
| 5 | 0723 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | N | | | 15,81 | N |
| 5 | 0725 (rata: 0723) | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | N | | | 15,81 | N |
| 5 | 2197 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 46,00 | 33,00 | 31,00 | N | | | 15,81 | N |
| 5 | 6240 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 35,00 | 29,00 | 26,00 | N | | | 15,81 | N |
| 5 | 6590 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 31,00 | 24,00 | 21,00 | N | | | 15,81 | N |
| 5 | 0722 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | N | | | 15,81 | N |
| 9 | 0724 (rata: 0723) | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 27,00 | 20,00 | 18,00 | N | | | 15,81 | N |
| 9 | 6561 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 21,00 | 16,00 | 14,00 | N | | | 15,81 | N |
| 9 | 6563 | 100 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | N | | | 15,81 | N |

CLASSIFICAZIONE E TASSAZIONE RISCHIO ASSICURATO

CODICE DITTA: 0
 P.A.T. N. 0
 GESTIONE: Industria

QUADRO A - CLASSIFICAZIONE ALLA DATA DI ELABORAZIONE

VOCI PERIODO: 3110 (100)

TASSO AL 01-01-2019 TASSO MEDIO 130,00 TASSO APPLICABILE 91 CODICE OSCILLAZIONE* 3

3110

QUADRO B - CLASSIFICAZIONE PER PERIODO DI OSSERVAZIONE

| SEDE | P.A.T. | DATA DAL | DATA AL | VOCE INC (%) | ALTRE | T. MEDIO | RETRIB ASSICUR. | S/N |
|------|--------|------------|------------|--------------|-------|----------|-----------------|-----|
| | | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 3110 (100) | | 130,00 | 915,00 | S |
| | | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 3110 (100) | | 130,00 | 904,00 | S |
| | | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 3110 (100) | | 130,00 | 200,00 | S |

130

91

QUADRO C - EVENTI DEFINITI (ESISTONO ALTRI EVENTI)

| NUMERO | DATA EVENTO | NOMINATIVO ASSICURATO | T/P/M | GG INDENN | SOMMA INDENN | RETRIB. GIORN. | RETRIB ANNUA | I | U |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------|--------------|----------------|--------------|---|---|
| | 20-01-2015 | | T | 51 | 3.008,49 | 98,30 | 0,00 | | |
| | 23-01-2015 | | T | 10 | 645,30 | 107,54 | 0,00 | | |
| | 04-02-2015 | | T | 30 | 1.583,70 | 87,97 | 0,00 | | |
| | 12-02-2015 | | T | 14 | 798,56 | 95,05 | 0,00 | | |
| | 13-02-2015 | | T | 6 | 370,50 | 102,90 | 0,00 | | |
| | 24-02-2015 | | T | 8 | 473,12 | 98,57 | 0,00 | | |
| ESISTONO ALTRI EVENTI | | | | | | | | | |

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER OGNI ANNO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

| ANNO | TEMP. | REND. | MORT. | ONERI T | ONERI P/M | RISERVA SINISTRI | RETRIB ASSIC | RETRIB MEDIA | RETRIB. INFORTUNI | LAV/ ANNO | TASSO SPEC |
|------|-------|-------|-------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| 2015 | 28 | 6 | | 65.334,74 | 51.077,41 | 60.791,17 | 0,00 | 21.228,00 | 27.221,57 | 409 | 48,78 |
| 2016 | 29 | 7 | 1 | 110.575,29 | 417.107,25 | 57.525,96 | 0,00 | 21.354,00 | 28.233,52 | 327 | 187,67 |
| 2017 | 29 | 1 | | 49.365,02 | 5.948,38 | 70.293,15 | 0,00 | 21.873,00 | 27.989,28 | 365 | 38,26 |

DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

| TASSO SPEC. AZIENDALE | LAVORATORI/ ANNO | OSCILL. 1 | OSCILL. 2 | OSCILL. TOT | TASSO APPLICABILE |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| 87,17 | 1.101 | -26,00 | -13,00 | -39,00 | 91 |

COMUNICAZIONE DEL TASSO APPLICABILE

DATA DI ELABORAZIONE

05/03/2019

DENOMINAZIONE: [REDACTED]
 CODICE DITTA: [REDACTED]
 PAT: [REDACTED]
 SEDE INAIL: [REDACTED]

130
91

QUADRO E - DATI DI SINTESI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI OSCILLAZIONE


| ISA | ISM _P | ISA _R | Totale di lavoratori-anno del triennio | Aliquota di Oscillazione | GLE Totali |
|-------|------------------|------------------|--|--------------------------|------------|
| 11,18 | 6,32 | 0,77 | [REDACTED] | 10,00 | [REDACTED] |

QUADRO F - DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL QUADRO E

| Voce | Tasso medio di tariffa | Aliquota di Oscillazione | Tasso applicabile | corrispondente voce d.m. 12.12.2000 |
|------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 0722 | 5,00 | 10,00 | 5,50 | 0722 |
| 0723 | 9,22 | 10,00 | 10,14 | 0725 |
| 3110 | 110,00 | 10,00 | 121,00 | 3110 |

- 20 ↓ 110

+30 ↑ 121



Il nuovo sistema di Bonus/Malus

*Prevenzione degli eventi lesivi e **non più mera copertura assicurativa** del danneggiato*

Il nuovo sistema di oscillazione del tasso di tariffa:

- Viene applicato all'**intera PAT**
- Fa riferimento alle **conseguenze degli eventi lesivi** (infortuni e malattie professionali, esclusi gli infortuni in itinere), in termini di **gravità**
- Prevede **soglie di «significatività»** in funzione dei lavoratori-anno delle singole voci della PAT: una PAT/voce è significativa, se il numero di lavoratori-anno del triennio supera un certo limite fissato in funzione del rischio associato alla voce. Il superamento della soglia per almeno una voce abilita la PAT al meccanismo di oscillazione (tranne casi particolari)

I PRINCIPALI ELEMENTI DEL NUOVO MECCANISMO DI CALCOLO DEL TASSO APPLICABILE

Il meccanismo di calcolo dell'oscillazione dei Tassi Medi di tariffa viene completamente modificato.

PRIMO: cambia il principio che sta alla base del nuovo meccanismo di determinazione dell'andamento infortunistico.

TARIFFA 2000 = l'andamento infortunistico è determinato sulla base degli oneri relativi agli eventi occorsi, nel triennio di riferimento, in relazione alle retribuzioni assicurate (semplificando: rapporto oneri/salari).

TARIFFA 2019 = l'andamento infortunistico è determinato sulla base delle conseguenze degli eventi occorsi nel triennio di riferimento (giorni di assenza e/o punti di invalidità) in relazione al numero di lavoratori/anno (semplificando: rapporto giornate equivalenti/numero lavoratori).

Si passa da un sistema basato sugli **oneri** degli eventi ad un sistema incentrato sulla **gravità** degli eventi espressa in termini di giornate di assenza (anche i punti di invalidità vengono convertiti in giornate di temporanea, come vedremo in seguito).

Un esempio evidente, delle varie conseguenze di questa modifica, è quello che riguarda gli eventi che hanno conseguenze mortali: i quali non incidono più sull'oscillazione del tasso in relazione alla somma effettivamente erogata dall'INAIL (Tariffa 2000), ma vengono caricati sull'andamento infortunistico come rendite con il 100% di invalidità, indipendentemente dalla somma effettivamente erogata (Tariffa 2019).

SECONDO: l'oscillazione dei Tassi Medi non viene calcolata per ciascuna delle voci di tariffa della **PAT** (Tariffa 2000) ma viene elaborata un'aliquota di **oscillazione unica** per la PAT, da applicare a **tutte le voci di tariffa della PAT** stessa (Tariffa 2019). Per questo motivo nel nuovo modello 20SM possiamo trovare diversi valori di tasso applicabile all'interno di una PAT che contenga diverse voci di tariffa. Sono eliminate definitivamente le «vecchie» posizioni assicurative ponderate: quelle che comprendevano più voci di tariffa ripartite in percentuale, il cui insieme era rappresentato da un unico tasso medio «ponderato»

TERZO: non tutte le PAT oscillano in bonus/malus nello stesso modo. Viene introdotta una soglia cosiddetta di **significatività**. Nelle PAT in cui nessuna voce raggiunge la soglia di significatività il tasso oscilla "regolarmente" **in malus**, ma non può superare il **5% in bonus**

Il nuovo sistema di Bonus/Malus

Soglie di «significatività»

Non tutte le Pat hanno una numerosità in termini di lavoratori-anno e di eventi lesivi sufficiente a dare un giudizio sull'effettiva rischiosità della Pat stessa. Si è quindi stabilita una soglia, per ogni voce di lavorazione, al di sotto della quale le singole voci della Pat non si ritengono sufficientemente numerose per poter osservare eventi lesivi o ricavare informazioni statisticamente significative sulla loro rischiosità in termini infortunistici.

Il vincolo della "significatività" è necessario per escludere che un'eventuale performance virtuosa, in termini di andamento infortunistico, non sia dovuta all'osservazione di un numero insufficiente di lavoratori-anno, bensì ad una appropriata politica di prevenzione adottata dall'azienda. Il limite in questione è determinato in modo tale che l'errore relativo all'attribuzione della valutazione di virtuosità sia sempre inferiore al 30%.

| VOCE | DIMENSIONE SIGNIFICATIVA | VOCE | DIMENSIONE SIGNIFICATIVA |
|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| 0111 | 271 | 0723 | 410 |
| 0112 | 15 | 0726 | 722 |
| 0113 | Commerciali, tecnici, dirigenti | | 35 |
| 0114 | 166 | 1112 | 22 |
| 0115 | 122 | 1120 | 14 |
| 0116 | 79 | 1130 | 85 |
| 0117 | 88 | 1200 | 20 |
| 0118 | 83 | 1300 | 16 |
| 0200 | 79 | 1411 | 64 |
| 0311 | 101 | 1412 | 81 |
| 0313 | 15 | 1413 | 63 |
| 0320 | 24 | 1414 | 66 |
| 0411 | 27 | 1420 | 58 |
| 0413 | 35 | 1431 | 58 |
| 0421 | 20 | 1432 | 59 |
| 0422 | 32 | 1433 | 55 |
| 0423 | 20 | 1441 | 64 |
| 0511 | 118 | 1443 | 47 |
| 0512 | 317 | 1444 | 53 |
| 0513 | 234 | 1451 | 33 |
| 0530 | 256 | 1452 | 45 |
| 0541 | 68 | 1461 | 81 |
| 0542 | 190 | 1462 | 90 |
| 0550 | 35 | 1471 | 97 |
| 0560 | 37 | 1473 | 106 |
| 0580 | 35 | 1480 | 60 |
| 0590 | 6 | 1500 | 45 |
| 0610 | 73 | 2111 | 128 |
| 0620 | 272 | 2112 | 130 |
| 0630 | 12 | 2113 | 61 |
| 0640 | 145 | 2114 | 64 |
| 0650 | 53 | 2115 | 92 |
| 0710 | Impiegati amministrativi | | 91 |
| 0721 | 67 | 2117 | 57 |
| 0722 | 722 | 2118 | 98 |

| VOCE | DIMENSIONE SIGNIFICATIVA | VOCE | DIMENSIONE SIGNIFICATIVA |
|------|----------------------------------|------|--------------------------|
| 2131 | 51 | 3230 | 40 |
| 2132 | 57 | 3240 | 79 |
| 2133 | 44 | 3250 | 40 |
| 2141 | Raffinerie, petrolchimico... | 3260 | 56 |
| 2143 | | 3310 | 34 |
| 2145 | 605 | 3321 | 32 |
| 2146 | 237 | 3322 | 38 |
| 2150 | Servizi prestati a raffinerie... | 3323 | 30 |
| 2161 | | 3324 | 43 |
| 2162 | 93 | 3331 | 31 |
| 2164 | 79 | 3332 | 28 |
| 2165 | 99 | 3400 | 31 |
| 2166 | 45 | 3500 | 27 |
| 2167 | 143 | 3600 | 53 |
| 2172 | 53 | 4100 | 160 |
| 2173 | 145 | 4210 | 59 |
| 2180 | 23 | 4220 | 315 |
| 2191 | 103 | 4300 | 136 |
| 2192 | 128 | 4411 | 41 |
| 2193 | 42 | 4412 | 45 |
| 2195 | 66 | 4420 | 108 |
| 2196 | 40 | 4500 | 510 |
| 2197 | 43 | 5111 | 26 |
| 2199 | 43 | 5112 | 44 |
| 2211 | 67 | 5121 | 44 |
| 2212 | 38 | 5123 | 32 |
| 2213 | 189 | 5211 | 42 |
| 2221 | 50 | 5213 | 30 |
| 2231 | 65 | 5214 | 34 |
| 2232 | 97 | 5215 | 39 |
| 2300 | 45 | 5221 | 47 |
| 3110 | 33 | 5223 | 89 |
| 3150 | 26 | 5230 | 31 |
| 3170 | 16 | 5240 | 71 |
| 3210 | 26 | 5310 | 62 |

| VOCE | DIMENSIONE SIGNIFICATIVA |
|------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|
| 5320 | 46 | 6312 | 58 | 7261 | 26 | 9121 | 28 |
| 6111 | 41 | 6321 | 59 | 7262 | 35 | 9122 | 44 |
| 6112 | 20 | 6322 | 183 | 7263 | 562 | 9124 | 42 |
| 6113 | 25 | 6323 | 38 | 7271 | 23 | 9125 | 86 |
| 6114 | 20 | 6324 | 65 | 7274 | 79 | 9130 | 39 |
| 6121 | 48 | 6331 | 122 | 7275 | 40 | 9150 | 54 |
| 6122 | 39 | 6332 | 81 | 7281 | 35 | 9160 | 32 |
| 6123 | 46 | 6340 | 46 | 7282 | 37 | 9210 | 31 |
| 6211 | 29 | 6411 | 85 | 7283 | 36 | 9220 | 19 |
| 6212 | 26 | 6412 | 40 | 7310 | 47 | 9231 | 27 |
| 6213 | 39 | 6413 | 38 | 7320 | 50 | 9232 | 18 |
| 6214 | 60 | 6421 | 22 | 7330 | 54 | 9233 | 45 |
| 6215 | 49 | 6422 | 23 | 7340 | 56 | 9300 | 45 |
| 6216 | 42 | 6430 | 76 | 7350 | 38 | | |
| 6217 | 29 | 6520 | 100 | 7360 | 48 | | |
| 6221 | 46 | 6530 | 152 | 7370 | 52 | | |
| 6222 | 34 | 6550 | 175 | 8110 | 38 | | |
| 6223 | 30 | 6561 | 105 | 8121 | 64 | | |
| 6231 | 32 | 6562 | 182 | 8123 | 48 | | |
| 6232 | 44 | 6563 | 248 | 8130 | 88 | | |
| 6233 | 41 | 6564 | 80 | 8140 | 164 | | |
| 6234 | 65 | 6565 | 140 | 8150 | 75 | | |
| 6240 | 66 | 6570 | 48 | 8160 | 78 | | |
| 6251 | 62 | 6580 | 48 | 8170 | 63 | | |
| 6252 | 94 | 6590 | 64 | 8210 | 149 | | |
| 6260 | 87 | 7110 | 30 | 8220 | 181 | | |
| 6270 | 67 | 7130 | 607 | 8230 | 113 | | |
| 6281 | 31 | 7140 | 24 | 8240 | 158 | | |
| 6282 | 34 | 7150 | 43 | 8250 | 67 | | |
| 6283 | 31 | 7160 | 31 | 8260 | 49 | | |
| 6284 | 64 | 7210 | 42 | 8310 | 65 | | |
| 6291 | 38 | 7220 | 59 | 8320 | 54 | | |
| 6292 | 29 | 7230 | 32 | 9111 | 60 | | |
| 6293 | 20 | 7251 | 37 | 9112 | 43 | | |
| 6311 | 105 | 7252 | 82 | 9113 | 32 | | |

LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO: I PRINCIPALI ELEMENTI DEL NUOVO MECCANISMO DI CALCOLO DEL TASSO APPLICABILE

LA VECCHIA PAT e LA NUOVA PAT

Tariffa 2000

Tariffa 2019

| <u>PAT</u> | <u>VOCE</u> | <u>TASSO M.</u> | | | |
|------------|-------------|-----------------|--|---|---|
| 12345 | 0722 | 5 | | | |
| 06789 | 0723 | 14 | 3 PAT: i tassi oscillano indipendenti e separatamente | → | 3 PAT: i tassi oscillano indipendenti e separatamente |
| 00345 | 8250 | 27 | | | |
| | | | | | |
| | | | ↕ | | |
| 12345 | 0722 | 5 | 3 PAT: i tassi oscillano indipendenti e separatamente | → | 1 PAT: i tassi oscillano <u>separatamente</u> , ma con la medesima %, dipendente dalla somma di tutti gli eventi delle tre voci |
| 12345 | 0723 | 14 | | | |
| 12345 | 8250 | 27 | | | |
| 12345 | 0722 (20%) | } 19 | 1 PAT: un unico tasso (ponderato) oscilla | → | 1 PAT: i tassi oscillano <u>separatamente</u> , ma con la medesima %, dipendente dalla somma di tutti gli eventi delle tre voci |
| | 0723 (30%) | | | | |
| | 8250 (50%) | | | | |

MODALITA' DI OSCILLAZIONE DEI TASSI MEDI (bonus/malus)

- ∅ **PRIMO BIENNIO:** l'azienda paga il tasso medio di tariffa (possibilità di richiedere un'oscillazione, in "bonus", in misura fissa del ~~15%~~, artt. ~~19, 20 e 21~~ **8% Art. 23**)
- ∅ **DAL TERZO ANNO:** due oscillazioni distinte

∅ per andamento infortunistico:
oscillazione "bonus/malus" (artt. ~~22 e 23~~) **Art. 20**

| Lav. anno del triennio della PAT | Op/anno | Limite max oscillazione % |
|----------------------------------|---------|---------------------------|
| | 1-100 | 22 |
| | 101-200 | 25 |
| < = 50 | 201-500 | 21 |
| 50,01 - 100 | > 500 | 24 |
| > = 100,01 | | 30 |

∅ ai fini previdenziali
oscillazione solo "bonus" (~~art 24~~) **Art. 23**

| Op/anno | Oscillazione |
|------------------------|----------------|
| Fino a 10 | 28% |
| 11-50 | 18% |
| 51-200 | 10% |
| 201 e oltre | 5% |

| | | |
|-------------|---|----|
| < = 10 | → | 28 |
| 10,01 - 50 | → | 18 |
| 50,01 - 200 | → | 10 |
| > = 200,01 | → | 5 |

L'OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO: I PRINCIPALI ELEMENTI DEL NUOVO MECCANISMO DI CALCOLO DEL TASSO APPLICABILE

ACRONIMI E NUOVI TERMINI INTRODOTTI

LAVORATORI/ANNO: è, all'incirca, l'equivalente del «vecchio» OPERAI/ANNO della Tariffa 2000. E' dato dal rapporto fra le retribuzioni assicurate per ciascuna voce di tariffa e 300 volte la retribuzione media giornaliera del Grande Gruppo (viene pubblicata dall'INAIL) in cui rientra la voce. Viene calcolato: per ciascuna voce di ciascun anno del triennio; il totale del triennio per ciascuna voce; il totale del triennio di tutta la PAT.

GLEG: Giornate Lavorative Equivalenti per Grado di inabilità permanente. Per il triennio di applicazione della nuova Tariffa 2019-2021 (successivamente verrà aggiornato) il valore del GLEG è stato determinato dall'INAIL pari a **60** (pertanto, ai fini del calcolo dell'oscillazione, ogni punto di invalidità equivale a 60 giornate di assenza temporanea dal lavoro).

GLE: Giornate Lavorative Equivalenti di ogni evento. Per ogni evento lesivo il GLE è il valore massimo fra le GIORNATE di INABILITA' TEMPORANEA (al netto della franchigia) e il PRODOTTO TRA I GRADI DI INVALIDITA' PERMANENTE e il GLEG. I GLE di tutti gli eventi si sommano nel **GLE Totali**, che è uno dei parametri aziendali fondamentali per la determinazione dell'aliquota di oscillazione.

Esempio 1: evento da 25 giorni di assenza

→ GLE = 25;

Esempio 2: evento da 25 giorni di assenza e 3 punti di invalidità (3 x 60 [GLEG])

→ GLE = 180;

Esempio 3: evento da 320 giorni di assenza e 5 punti di invalidità (5 x 60 [GLEG])

→ GLE = 320.

ISM: Indice di Sinistrosità Medio. Per ogni voce di tariffa di ogni Gestione Tariffaria l'INAIL ha elaborato un ISM, che è determinato sulla base degli andamenti infortunistici del triennio 2013-2015 sul complesso delle PAT assicurate alla voce (GLE Totale del complesso delle PAT diviso il numero di Lavoratori/anno complessivi). L'ISM verrà aggiornato alla fine del triennio 2019-2021.

ISMp: Indice di Sinistrosità Medio Ponderato. E' la media degli ISM di tutte le voci di tariffa assicurate in una PAT, ponderato secondo il numero di Lavoratori/anno del triennio di osservazione di ciascuna voce di tariffa. L'ISMp costituisce il parametro di confronto per la determinazione dell'aliquota di oscillazione della PAT.

L'OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO: I PRINCIPALI ELEMENTI DEL NUOVO MECCANISMO DI CALCOLO DEL TASSO APPLICABILE

ISA: Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT. E' il rapporto fra il GLE Totale della PAT (sommatoria di tutti i GLE degli eventi presenti nel triennio, per tutte le voci presenti) e i Lavoratori/anno nel triennio della PAT.

ISAr: Indice di Sinistrosità Aziendale Riproporzionato. E' l'indice di rischio della PAT che viene confrontato con l'ISMp, per determinare l'aliquota di oscillazione, secondo la seguente formula:

$$\text{ISAr} = (\text{ISA} - \text{ISMp}) / \text{ISMp}$$

LIMITE MINIMO DI SIGNIFICATIVITA': è una soglia (individuata dall'INAIL per ogni voce di tariffa) di confronto con il numero di Lavoratori/anno del triennio, al di sotto della quale quella voce di tariffa non è ritenuta «significativa» ai fini di una osservazione statistica dell'andamento infortunistico. Anche questo parametro verrà aggiornato alla fine del primo triennio di applicazione della nuova Tariffa dei Premi (2019-2021).

CODICE DI OSCILLAZIONE: è un codice (ha valori da 1 a 5) che viene attribuito alla PAT sulla base di: limite minimo di significatività; presenza di eventi lesivi; numero di lavoratori/anno nel triennio; valore dell'ISAr. In base al codice di oscillazione viene determinato se si applicheranno alla PAT le aliquote di oscillazione in bonus/malus (codice 5 e 3, ma solo in malus[!]) oppure le aliquote di oscillazione fisse (codice 2, 4 e 3 in bonus) oppure se i Tassi Medi delle voci della PAT non oscilleranno (codice 1).

ALIQUOTA DI OSCILLAZIONE: indica quale percentuale di oscillazione dovrà essere applicata ai Tassi Medi di **tutte** le voci di tariffa di una Pat.

ESEMPIO PAT 3 voci: 0722, 0723, 6270

DATI DA INAIL

ISM (per ogni voce di Tariffa)

$$ISM_p = \frac{(ISM_{0722} \times \text{Lav-anno}_{0722}) + (ISM_{0723} \times \text{Lav-anno}_{0723}) + (ISM_{6270} \times \text{Lav-anno}_{6270})}{\text{Lav-anno Totali triennio}}$$

GLE totali -del triennio- (temporanee + gradi invalidità)

GLE totali / Lavor. anno Totali triennio = ISA

$(ISA - ISM_p) / ISM_p = ISAr$


CODICI DI OSCILLAZIONE
Da 1 a 5

% DI OSCILLAZIONE

TABELLA A (BONUS)
ISAr < 0

TABELLA B (MALUS)
ISAr > 0

IN DEFINITIVA COSA E' ACCADUTO ?



**RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE
(art.23 – 2020)**

Novità e compilazione

MODULO DI DOMANDA
per la riduzione del tasso medio per prevenzione
ANNO 2020

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Denominazione o ragione sociale:

Codice Ditta:

Codice Sede:

Sede Legale

Indirizzo:

Città:

CAP:

N° P.A.T.:

Matricola INPS

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, in qualità di _____ della Ditta sopra
indicata

CHIEDE

CHIEDE

la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:
 - ✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
 - ✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA e ASSICURATIVA:

- ***regolarità nei pagamenti del premio assicurativo***
- ***corretta individuazione dei rischi (attribuzione voci di Tariffa ai sensi della nuova Tariffa 2019)***
- ***correttezza delle denunce di esercizio ai sensi della nuova Tariffa 2019***
- ***corretto inserimento del personale nelle **P.A.T.** (voci di Tariffa)***

.....

INAIL

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio politiche assicurative tariffe
e contenzioso

Classificazione DCRA

Processo: aziende

Macroattività: gestione tariffa dei premi

Attività: Monitoraggio revisione tariffaria

Tipologia: revisione tariffaria

Fascicolo: voce 0722

Sottofascicolo: Monitoraggi

Alle Strutture Territoriali

Oggetto: Monitoraggio della classificazione tariffaria. Voce 0722
Nuovo servizio online *questionario attività d'ufficio*.

Si fa seguito alla nota del 26 luglio 2019, prot.11358, pari oggetto¹, con la quale è stata comunicata la realizzazione del nuovo servizio online per il monitoraggio sull'attività d'ufficio, a cui possono accedere esclusivamente i datori di lavoro (o loro intermediari) che svolgono la lavorazione interessata dal monitoraggio.

In particolare, il monitoraggio in argomento riguarda le ditte titolari di PAT che dal 2019 presentano

1. la voce 0722 "inglobata" in un'altra voce inglobante
o
2. la 0722 coesistente con la voce 0723.

Si raccomanda, pertanto, una maggiore diffusione sul territorio dell'informazione relativa alla disponibilità del servizio in argomento, proseguendo l'attività -già intrapresa a livello centrale- di coinvolgimento delle associazioni datoriali e degli ordini professionali, invitandoli a procedere alla compilazione dei questionari in argomento in tempi congrui per l'elaborazione dei tassi 2020.

A breve sarà disponibile la lista di lavorazione dei questionari ad uso delle Sedi territoriali.

Al riguardo, già con nota del 3 aprile 2019, prot.5453, lett.g, avente ad oggetto l'autoliquidazione 2018/2019, era stato anticipato che le attività di sistemazione delle incongruenze dovute alle operazioni centralizzate poste in essere per l'applicazione delle nuove tariffe, intervenute successivamente alla scadenza dell'autoliquidazione, comportavano la rideterminazione del premio di autoliquidazione 2018/2019.

Come specificato con la suddetta nota del 26.07.2019, in caso di sistemazione di tali incongruenze, accertate d'ufficio o su segnalazione del datore di lavoro, sia se la stessa sia intervenuta prima dell'elaborazione della richiesta di autoliquidazione 2018/2019 che successivamente, il conseguente provvedimento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019 o comunque dalla data in cui l'esatta classificazione doveva essere applicata.

Sul punto, saranno diffuse successive istruzioni operative in sede di rilascio nella procedura GRAWeb delle liste di lavorazione dei questionari, ad uso degli operatori delle Strutture territoriali.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

CHIEDE

la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:

✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;

✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.

QUADRO DI COMPARAZIONE OT24: 2019 e OT23: 2020

| | |
|--------------|---|
| QUESITI 2019 | A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| QUESITI 2020 | A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| QUESITI 2019 | C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| QUESITI 2020 | C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| QUESITI 2019 | E |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| QUESITI 2020 | E |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |

In **BLU**: invariato o modifiche non sostanziali nel testo, nelle note o nella documentazione probante richiesta.

In **ROSSO**: variazioni sostanziali nel testo o nella documentazione probante richiesta o nel punteggio.

In **GRASSETTO**: intervento nuovo, introdotto nel 2020.

Interventi connessi alla adozione di sistemi di gestione certificati / certificabili / o linee guida UNI

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO: LE TIPOLOGIE

TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta)

T = Trasversale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta)

SG = Settoriale Generale (può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT) -interventi di tipo «D»-

S = Settoriale (il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT)

| | | | | | |
|-----|---|--|----------------|--|---|
| C-4 | L'azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato, pianificato e attuato le necessarie misure di miglioramento. | GG1 | G0300 G0400 | G0100 G0200 G0500 G0600 G0700 G0800 | T |
| | | GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 GG9 | | | |
| | | 60 □ | 50 □ | 30 □ | |

GG0

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| E-5 | INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: è stata automatizzata una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi | GG1 | GG5 | G0100 GG2 GG4 | S |
| | | GG3 GG9 G0300 | GG6 GG7 GG8 G0200 G0400 | | |
| | | 40 □ | 30 □ | 20 □ | |
| Documentazione ritenuta probante: <ul style="list-style-type: none"> ○ Relazione descrittiva dell'intervento, firmata dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda ○ Fatture di acquisto e installazione delle nuove attrezzature, relative all'anno 2019 | | | | | |

ALCUNI ESITI DI CONTENZIOSO

- Le date * (.. di stampa -anche di terzi-)
- Le firme (autografa, digitale elettronica)
- La corrispondenza fra PAT e certificazioni (interventi A)
- La «struttura sanitaria» (interventi C12 e C13)

* Qualche (**apparente**) eccezione per gli interventi della sezione «D»
Es D3: audit e riesame direzione se antecedenti al 28/2/2019 si chiede
di inviare anche i corrispondenti documenti datati entro il 28/2/20

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL MODELLO OT23/2020

IL MODULO PREDISPOSTO PER IL 2020 (come per quello dello scorso anno) PERMETTE DI COMPILARE UN'UNICA DOMANDA PER TUTTE LE PAT
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA E' FISSATA AL 28/02/2020

IL TOTALE DI **100 PUNTI**, NECESSARIO PER POTER RICHIEDERE LO «SCONTO», POTRA' ESSERE CONSEGUITO SOTTOSCRIVENDO INTERVENTI DELLE SEZIONI A, C, D, E, OPPURE INTERVENTI DELLA **SOLA** SEZIONE B (interventi relativi alla RESPONSABILITA' SOCIALE; i punteggi della sezione B non sono cumulabili con i punteggi delle altre sezioni).

GLI INTERVENTI **TRASVERSALI GENERALI** E **SETTORIALI GENERALI** DOVRANNO ESSERE SELEZIONATI UNA VOLTA SOLTANTO E MATURERANNO PUNTEGGIO PER TUTTE LE PAT.
GLI INTERVENTI **TRASVERSALI** E **SETTORIALI** DOVRANNO INVECE ESSERE SELEZIONATI PER OGNI SINGOLA PAT FINO AL RAGGIUNGIMENTO, O MENO, DEI 100 PUNTI. POICHE' IL LORO **PUNTEGGIO** NON E' UNIVOCO MA **VARIABILE** IN RELAZIONE AL GRANDE GRUPPO (GG), AL GRUPPO (G) O AL SOTTOGRUPPO (Stg) DI APPARTENENZA DELLA VOCE DI TARIFFA ASSICURATA NELLA CORRISPONDENTE PAT

NELLA SEZIONE B IL PUNTEGGIO E I REQUISITI RICHIESTI PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVENTI SONO VARIABILI IN **RELAZIONE ALLE DIMENSIONI AZIENDALI** (grande, media, piccola, micro azienda, come stabilite dal D.M. 18/04/2005)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL MODELLO OT23/2020

PER LE PAT CHE AL LORO INTERNO PRESENTANO PIU' VOCI DI RISCHIO (tutte le «vecchie» PAT ponderate sono state trasformate con la Tariffa₂₀₁₉) AI FINI DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO SI DEVE TENERE CONTO DEL GG-G-Stg CHE PREVEDE IL **PUNTEGGIO PIU' ELEVATO**.

PER LE **PAT GESTITE IN FORMA ACCENTRATA** I REQUISITI PREVISTI PER L'ACCOGLIMENTO DOVRANNO SUSSISTERE **PER TUTTE LE UNITA' PRODUTTIVE**.

UN INTERVENTO DI TIPO TRASVERSALE CHE ATTRIBUISCE PUNTEGGI DIFFERENZIATI AI DIVERSI GG (es. intervento C4) RICHIEDE DOCUMENTAZIONE PROBANTE DIFFERENZIATA PER CIASCUNA PAT.

UNA VOLTA CHE SI SIANO RAGGIUNTI I 100 PUNTI SULLA PAT OPERAI, MA NON SI SIANO RAGGIUNTI ANCORA 100 PUNTI SULLA PAT IMPIEGATI, SI PUO INOLTRE IL MODELLO LIMITANDOSI A RICHIEDERE LA RIDUZIONE SULLA/E PAT OPERAI O SI PUO' PROCEDERE INDIVIDUANDO ALTRI INTERVENTI PER COMPLETARE IL PUNTEGGIO IMPIEGATI.

LA COMPILAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO OT23/2020

Al momento l'accesso alla procedura di compilazione telematica dell'istanza di richiesta di «sconto» non è ancora consentito, pertanto di seguito illustriamo in dettaglio la procedura 2019, sostanzialmente invariata negli ultimi anni.

LA COMPILAZIONE E' ARTICOLATA IN 3 MACRO AREE (la compilazione deve obbligatoriamente rispettare l'ordine progressivo):

1) INFORMATIVA: autocertificazione che include i dati della ditta e dell'utente (in questa sezione i dati sono già riportati, ad eccezione dei campi: 'EMAIL', 'MATRICOLA INPS' e 'IN QUALITA' DI' - in alcuni casi viene già riportato dal sistema -).

2) SEZIONI: compilazione degli interventi messi in atto dall'azienda. Le diverse sezioni (A, B, C, D, E) del modello sono gestite attraverso altrettante schede, che possono essere navigate senza obbligo di sequenza.

- SEZIONI A, B, D = gli interventi presenti in queste sezioni sono validi per tutte le PAT aziendali, pertanto è sufficiente barrare la casella corrispondente all'intervento.

- SEZIONI C, E = gli interventi presenti in queste sezioni non sono validi per tutte le PAT aziendali. In queste sezioni viene riportata in calce una tabella contenente la lista delle PAT e, in corrispondenza di ognuna, una casella per la selezione dell'intervento (le PAT «nuove», cioè con meno di due anni solari di vita, non vengono riportate poiché per tali PAT non è possibile richiedere lo «sconto» art.24).

ATTENZIONE: ricordiamo nuovamente che gli interventi barrati nella SEZIONE B non forniscono punteggio cumulabile con gli interventi barrati nelle restanti sezioni !!!

AL TERMINE DI OGNI MACROAREA (O DI OGNI SEZIONE, NEL CASO DELLA MACROAREA 2) OCCORRE SALVARE IL LAVORO SVOLTO TRAMITE IL PULSANTE «SALVA IN BOZZA». LA RICHIESTA IN LAVORAZIONE VIENE SALVATA NELLA «LISTA BOZZE».

IN CASO DI ERRORI NELLA COMPILAZIONE IL PULSANTE «RESET» CONSENTE DI ELIMINARE GLI INTERVENTI SELEZIONATI (una volta cliccato «RESET» è necessario confermare la richiesta in una finestra che compare in alto). ATTENZIONE: IL «RESET» CANCELLA TUTTI GLI INTERVENTI SELEZIONATI DALLA SEZIONE CORRENTE FINO ALLA SEZIONE E.


3) ALLEGATI E RIEPILOGO: una volta terminato l'inserimento degli interventi il pulsante «CONFERMA» elabora la lista degli interventi selezionati, sbloccando la scheda ALLEGATI. Selezionando ciascuno degli interventi sarà possibile indicare il «TIPO ALLEGATO» (mediante la selezione a tendina) quindi si potrà inserire il file richiesto con i pulsanti «SCEGLI FILE» (che consente di sfogliare i documenti salvati nel proprio pc) e «INVIA ALLEGATO».

Una volta perfezionato l'inserimento di tutti gli allegati richiesti viene elaborato il «RIEPILOGO» (troviamo la funzione in alto, col simbolo della lente di ingrandimento) delle PAT oggetto della richiesta, comprensivo dei rispettivi interventi selezionati e dei punteggi complessivamente raggiunti.

ATTENZIONE: LA COLONNA «INVIABILE» (presente nel riepilogo) DISCRIMINA LE PAT CHE NON HANNO RAGGIUNTO I 100 PUNTI E CHE PERTANTO NON VENGONO CONSIDERATE NELL'INVIO DELLA RICHIESTA DI «SCONTO».

La tariffa INAIL 2019: nuove opportunità

ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA: 3110 e 7271




Ma cosa sarebbe successo se le GLE fossero state 620 o 622 ?

ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA:
3110 e 7271


Voce 3110

L'oscillazione del Tasso non è «in continuo» ma «a gradoni»




**ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA:
3110 e 7271**

Voce 3110




**ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA:
3110 e 7271**

Voce 3110




ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA:
3110 e 7271


Voce 7271



| ANNO | GLE annuo |
|------|-----------|
| 2009 | 99 |
| 2010 | 246 |
| 2011 | 89 |
| 2012 | 385 |
| 2013 | 199 |
| 2014 | 82 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 71 |
| 2017 | 546 |




| ANNO | GLE annuo |
|------|-----------|
| 2009 | 99 |
| 2010 | 246 |
| 2011 | 89 |
| 2012 | 385 |
| 2013 | 199 |
| 2014 | 82 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 71 |
| 2017 | 546 |



**ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA:
3110 e 7271**

**Voce 3110
PREVISIONE 2020**



✕ GLE Totale anno 2019 = **621***


✕ Previsione GLE Totale 2020 = **871 ÷ 1.025****

* : somma dei GLE degli anni 2015, 2016 e 2017.

** : somma dei GLE degli anni 2016, 2017 e 2018.


ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA:
3110 e 7271

Voce 3110
PREVISIONE 2020



ESEMPIO DI PAT CON DUE VOCI DI TARIFFA:
3110 e 7271

Voce 7271
PREVISIONE 2020



Il risarcimento del danno c.d.
«differenziale»

LE MODIFICHE APPORTATE AGLI ARTT. 10 e 11
del DPR 30 giugno 1965 n. 1124

(T.U. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
e LE MALATTIE PROFESSIONALI)

dall' ART. 1, comma 1126
della LEGGE n. 145/2018

IL DANNO DIFFERENZIALE

DIFFERENZA TRA

Importo liquidato da INAIL a titolo di danno biologico

e

Importo dell'intero danno non patrimoniale subito a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale

IN PRATICA

INAIL INDENNIZZA AL LAVORATORE IL DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE (PER GRADI DI MENOMAZIONE PERMANENTE DA 6% A 15%) SECONDO LA TABELLA DI CUI AL D.M. 45/2019

IL LAVORATORE VITTIMA DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE SUBISCE UN DANNO ALL'INTEGRITA' PSICO FISICA CHE VIENE RISARCITO IN BASE ALLE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO (DANNO NON PATRIMONIALE)

IL DIFFERENTE VALORE DEL PUNTO DI INVALIDITA' FRA QUESTE DUE TABELLE COSTITUISCE IL DANNO «DIFFERENZIALE»

*L'interpretazione di «danno differenziale»
della S.C. di Cassazione
prima dell'intervenuta modifica del 2019
Cass. Civ. Sez. 6 Ord. n. 25618/2018*

*"Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito abbia percepito un indennizzo dall'Inail, per stabilire se ed in che misura residui un credito risarcitorio del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (il c.d. danno differenziale) occorre calcolare la **differenza col criterio cd. 'per poste' (o "voci") di danno**: vale a dire **sottraendo l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici**. Così, ad esempio, occorrerà sottrarre l'indennizzo Inail erogato per il danno biologico permanente dal credito risarcitorio per lo stesso titolo; l'indennizzo Inail erogato per il danno alla capacità lavorativa dal credito risarcitorio per lo stesso titolo, e così via.*

Corollari di questo metodo sono che:

(a) se per una voce di danno l'indennizzo Inail eccede il credito civilistico, nulla potrà pretendere per quel danno la vittima dal responsabile;

(b) se per una voce di danno l'indennizzo Inail eccede il credito civilistico, il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza sia riportata a defalco di altri crediti risarciti della vittima. (in tal senso si vedano Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 1; Sentenza n. 27669 del 21.11.2017)".

L'Azione di Regresso

"..l'INAIL, con l'azione di regresso prevista dal D.P.R. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo spiegando un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è finalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.."

DPR 30 giugno 1965
n. 1124

Articolo 10
(L. 145/2018)

L'assicurazione a norma del presente decreto **esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.**

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato **condanna penale** per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto **per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se** del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, **non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.**

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto **solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .**

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo.

COMMA 6

Testo originario:

«Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto»

Testo in vigore:

«Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto»

COMMA 7

Testo originario:

«Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli **artt. 66 e seguenti**»

Testo in vigore:

«Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38»

ART. 13, COMMA 2 LETT. a) e b)

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.

COMMA 8

Testo originario:

«Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39»

Testo in vigore:

«Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo»

DPR 30 giugno 1965
n. 1124

Articolo 11
(L. 145/2018)

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il **diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili**. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere **per la morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.**

COMMA 1

Testo originario:

«L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39»

Testo in vigore:

«L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo»

COMMA 3

(AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 145/2018)

«Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile»

La decorrenza delle
modifiche introdotte
dalla legge n. 145/2018

SECONDO LA DOTTRINA :

•IN RELAZIONE AL DANNO DIFFERENZIALE CHE IL LAVORATORE INFORTUNATO VANTA NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 10 DPR 1124/65, CIT.):

L'ART. 10 DPR 1124/65 NEI RAPPORTI TRA VITTIMA E DATORE DI LAVORO, SI APPLICHERÀ ALLE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI SUCCESSIVE AL 1° GENNAIO 2019, ANCHE SE L'EVENTO È ANTERIORE

"L'art. 1 comma 1126 non riguarda l'esistenza del diritto al risarcimento del danno, ma disciplina i criteri di determinazione del quantum, pertanto la liquidazione del danno deve avvenire in base alle norme vigenti al momento in cui si effettua la liquidazione "- Cons. Dott. Rossetti;

•IN RELAZIONE AL DIRITTO DI REGRESSO DI INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO DEL LAVORATORE INFORTUNATO (ART. 11 DPR 1124/65):

NEI RAPPORTI TRA INAIL E DATORE DI LAVORO IL NOVELLATO ART. 11 SI APPLICHERÀ ALLE DOMANDE DI REGRESSO DERIVANTI DA LIQUIDAZIONI DI INDENNITÀ EFFETTUATE DOPO IL 1° GENNAIO 2019

"Il diritto di regresso infatti sorge al momento del pagamento e deve essere applicata la disciplina vigente al momento in cui sorge"- Cons. Dott. Rossetti.

SECONDO LA GIURISPRUDENZA:

Cass. Civ. Sez. Lav. n.8580/2019

(conformi: Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9112/2019; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9744/2019)

NUOVI ARTICOLI 10 E 11
APPLICABILI A GIUDIZI INERENTI
ad INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI E
MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE
SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI BILANCIO,
(1 GENNAIO 2019)

*"Posto che il danno, nella sua composita struttura, costituisce conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale, e difatti il diritto al risarcimento sorge in connessione causale e temporale con la commissione dell'illecito, l'applicazione dell'art. 1, comma 1126 cit. ai giudizi in corso comporterebbe una modifica degli effetti ricollegabili agli infortuni o alle malattie professionali verificatisi o denunciati prima dell'entrata in vigore della stessa. (...) L'applicazione del citato art. 1 comma 1126 nei giudizi in corso determinerebbe, in base a quanto detto, il disconoscimento di effetti, riconducibili agli infortuni verificatisi e alle malattie denunciate prima dell'1.1.19, già prodotti dai suddetti fatti generatori e **si porrebbe, quindi, in violazione del divieto di retroattività di cui all'art. 11 delle preleggi**".*

DPR 1124/65 ART. 112

Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.

DECORRENZA TERMINE DI PRESCRIZIONE IN PRESENZA DI PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSO CON SENTENZA DI CONDANNA O DI ASSOLUZIONE

Il termine decorre dal
**GIORNO IN CUI LA SENTENZA PENALE DI CONDANNA O DI ASSOLUZIONE
DIVIENE IRREVOCABILE**

*"Nel caso, invece, in cui sia intervenuta una sentenza di condanna
l'azione di regresso dell'Inail si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni
dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.*

*L'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. soggiace a termine triennale di
prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la
sentenza penale di condanna.«*

*Infine la Suprema Corte nella Cass. Civ. Sez. VI **n.13689/17** ha stabilito che il
termine triennale di prescrizione debba applicarsi anche al caso in cui sia
intervenuta una sentenza penale di assoluzione*

L'Azione di Regresso INAIL

**TERMINI DI
PRESCRIZIONE o DECADENZA**

Alla luce delle Sezioni Unite n. 5160/2015

DECORRENZA TERMINE DI PRESCRIZIONE IN MANCANZA DI PROCEDIMENTO PENALE

Il termine decorre dalla
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO AL DANNEGGIATO

"..in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa."

DECORRENZA TERMINE DI DECADENZA IN PRESENZA DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il termine decorre dal
GIORNO IN CUI VIENE EMESSO IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

"..ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice."

Art. 22 DM 12/12/2000

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

- 2. **Il tasso specifico aziendale** è quello risultante dal rapporto fra **oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione** o del minor periodo, purché non inferiore a un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.
- 3. Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistico-economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri presunti per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali. Tali oneri sono calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale. **Sono esclusi dal computo di cui al presente articolo gli oneri effettivamente recuperati dall'Inail in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.**
- CASS. CIV. SEZ. LAV. n. 6913/1994; CASS. CIV. SEZ. LAV. n.17468/2002;
- CASS. CIV. SEZ. LAV n. 27522/2013

D.M. 27/2/2019

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE
TARIFFE 2019

DM 27/2/2019 Art. 20

2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad **azione di surroga**, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'INAIL. Sono **incluse**, invece, **nel computo le giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'INAIL.**

D.M. 27/2/2019 ART. 6

Variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie

Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 3.

Le denunce di cui al comma 1 devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche.

Per le variazioni disposte dall'Inps ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.

Per i datori di lavoro **non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89**, di cui al precedente articolo 4, comma 3, in caso di variazione dell'inquadramento, **l'Inail provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione si è verificata.** Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.

Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni. Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con modalità telematica. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può proporre, tramite i servizi telematici dell'Istituto, opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 ovvero dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

D.M. 27/2/2019 ART. 8

Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro

Il datore di lavoro, qualora ritenga che **l'inquadramento applicato dall'Inail sia errato**, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.

Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la domanda deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tali casi, **la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall'Inps ai sensi delle citate disposizioni.**

Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'Inps, di cui al comma 3 dell'articolo 4, **in caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza**, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

- a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
- b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della Sede Inail, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso al Presidente dell'Inail, secondo quanto previsto dall'articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7.

D.M. 27/2/2019 ART. 10

Variazione della classificazione delle lavorazioni

Qualora la variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.) comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, **l'Inail provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e il relativo tasso con decorrenza dalla data della variazione stessa.**

Nei casi previsti dal comma 1, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi alla nuova classificazione della lavorazione. Tale disposizione non si applica qualora per almeno una lavorazione non sia intervenuta una classificazione diversa da quella applicata in precedenza. In tali casi l'oscillazione è rideterminata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT, ai sensi degli articoli da 19 a 25.

In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con modalità telematica. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta, tramite i servizi telematici dell'Istituto, o ricorso al Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 27.

D.M. 27/2/2019 ART. 11
Rettifica d'ufficio della classificazione delle
lavorazioni

L'Inail, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed **ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:**

- a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
- b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.

La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

D.M. 27/2/2019 ART. 12

Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro

Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall'Inail siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, **può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare con modalità esclusivamente telematiche.**

In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:

- a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;**
- b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile.**

La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT.

D.M. 27/2/2019 ART. 13

Denuncia dei lavori

Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti **dall'articolo 12**, comma 1, del Testo Unico, **apposita denuncia contenente**, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'Inail.

Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, **attività complesse** di cui all'articolo 9, comma 4, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia di cui al comma 1, le informazioni sulle attività svolte per ogni singola lavorazione, ivi **compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni afferenti le singole lavorazioni**.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche.

La Sede Inail territorialmente competente alla gestione del rapporto assicurativo è individuata in ragione della sede legale della ditta.

L'Inail, istituito il rapporto assicurativo, comunica con modalità telematiche al datore di lavoro il Codice Ditta, il numero della PAT per ogni singola sede di lavoro, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, in relazione all'inquadramento nella gestione tariffaria effettuato ai sensi degli articoli 3 e 4.

....

L'Inail può chiedere la presentazione di apposita denuncia per tutti quei lavori per i quali lo ritenga opportuno.

....

D.M. 27/2/2019 ART. 27

Contenzioso amministrativo

Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti **l'applicazione delle tariffe dei premi, compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail** stesso ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere al **Presidente dell'Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente**, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico e del D.P.R. n. 314/2001, ovvero presentare opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta.

Il ricorso al Presidente dell'Inail può essere presentato avverso i provvedimenti concernenti:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'articolo 23, commi da 1 a 4 e da 6 a 8;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89.

Il ricorso alla Sede Inail può essere presentato avverso i provvedimenti riguardanti:

- a) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
- b) l'oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività, ai sensi degli articoli da 19 a 25.

I ricorsi al Presidente e le opposizioni alla Sede devono essere presentati per via telematica entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1.

L'efficacia sospensiva di cui all'articolo 45, comma 2, del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, opera per i provvedimenti impugnati con ricorso al Presidente o con opposizione alla Sede presentati nei termini di cui al comma 4.

Il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni stesse.

Decorso il termine di centottanta e di centoventi giorni dalla data di presentazione dei ricorsi rispettivamente al Presidente e alla Sede, senza che sia intervenuta una pronuncia dell'Inail, i ricorsi si intendono respinti.

Le decisioni assunte dal Presidente dell'Inail o dalla Sede sono definitive.

D.M. 27/2/2019 ART. 30
Aggiornamento parziale

Nelle more dell'aggiornamento di cui all'articolo 31, con decreto ministeriale, **su proposta dell'Istituto, possono essere istituite nuove voci di tariffa** per la classificazione di lavorazioni non previste dalle vigenti tariffe.

Alle lavorazioni di cui al comma 1 è applicato il tasso medio delle voci di tariffa relative al sottogruppo in cui è ricondotta la stessa lavorazione; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci è applicato il tasso al corrispondente gruppo.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione è possibile ricondurre la stessa a specifiche previsioni tariffarie, ai sensi del comma 6 dell'articolo 9.

D.M. 27/2/2019 ART. 31

Aggiornamento tariffario

L'Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, **il costante monitoraggio degli effetti del sistema tariffario e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate**, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione, propone tempestivamente **l'adozione delle conseguenti misure correttive**, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Allo scadere del primo triennio di applicazione l'Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio delle gestioni assicurative nonché sull'efficacia del sistema tariffario, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione tariffaria.